

REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

 $_{\rm N.~437~del~30/03/2020~del~Registro~delle~Deliberazioni}$

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00008

OGGETTO: Art. 10 L.R. n. 22/2019-Determinazione della tariffa per le attività estrattive per l'anno 2020 e 2021 (anno solare 2019- e 2020) – Integrazioni DGR n. 2354

del 16.12.2019

L'anno 2020 addì 30 del mese di Marzo, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	Sono assenti:	
V.Presidente Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore	Antonio Nunziante Loredana Capone Giovanni Giannini Sebastiano Leo Raffaele Piemontese Alfonsino Pisicchio Salvatore Ruggeri Giovanni F. Stea	Presidente Assessore	Michele Emiliano Cosimo Borraccino	

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Giovanni Francesco Stea sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Attività Estrattive, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche riferisce quanto segue:

La L.R. 22/2019 entrata in vigore in data 23/07/2019 ha abrogato la L.R. 37/85, rappresentando la nuova legge quadro regionale in materia di attività estrattive.

All'art.10 della L.R.22/2019 si definisce che:

- 1. L'esercizio dell'attività estrattiva è a titolo oneroso.
- 2. Gli oneri di cui al comma 1 sono determinati in base al volume di materiale venduto e/o utilizzato per l'autoproduzione e alla tipologia e valore di mercato dei materiali estratti.
- 3. Al fine di incentivare il recupero contestuale dei siti estrattivi, è prevista una riduzione degli oneri sull'attività estrattiva proporzionale alla percentuale di superficie di cava recuperata rispetto alla superficie totale autorizzata, fino ad un massimo del 40 per cento.
- 4. La Giunta regionale in sede di determinazione dei criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri di cui al comma 5 prevede criteri di riduzione per gli esercenti in possesso di sistemi di gestione ambientale e della sicurezza e salute dei lavoratori.
- 5. La Giunta regionale, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive,..... omissis.... con cadenza biennale, determina con proprio atto, secondo quanto disposto al comma 2, criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri finanziari a carico dei titolari dell'autorizzazione nonché le modalità di pagamento.
- 6. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono versate annualmente da ciascun esercente a favore del comune nel cui territorio insiste la cava autorizzata e della Regione nella misura rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento del totale. Nel caso in cui la cava autorizzata insiste nel territorio di due o più comuni, gli oneri sono ripartiti in proporzione all'area di terreno occupata per ciascun territorio comunale.

Come previsto dal richiamato comma 6 dell'art.10, l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, ha provveduto con nota prot. n°SP4/186 del 18.11.2019 a convocare le Associazioni di categoria (Confindustria Puglia. Assocave, Distretto Lapideo Pugliese) presso la sede dell'Assessorato in data 25/11/2019, allo

scopo di definire la tariffa per il biennio 2020-2021 (anno solare di estrazione 2019 e 2020) sulla base della nuova legge.

L'incontro con le Associazioni di categoria è avvenuto regolarmente nella data di convocazione ed il confronto ha preso in riferimento le determinazioni finali del tavolo di concertazione nell'ambito della definizione della tariffa per l'anno 2019 (anno solare 2018), formalizzatesi con l'approvazione della DGR n°178 del 5 Febbraio 2019.

Sulla base dell'incontro suddetto, con DGR n. 2354 del 16.12.2019 si è approvata, l'applicazione del seguente schema tariffario applicato ai materiali venduti e/o utilizzati per l'autoproduzione per il biennio 2020-2021 anno solare di estrazione 2019 e 2020):

Tipologia di materiale venduto	€/mc
Calcare per inerti	0,12
Calcare da taglio	0,99
Calcarenite da taglio	0,53
Calcarenite per inerti	0,13
Inerti alluvionali – Conglomerati – Sabbia	0,15
e Ghiaia	
Argilla	0,13
Gesso	0,40

Con le seguenti ulteriori indicazioni:

- La tariffa sulle attività estrattive viene applicata, secondo gi importi unitari di cui alla tabella sopra, anche ai volumi venduti e/o utilizzati per l'autoproduzione estratti da aree non autorizzate o difformemente dal piano di coltivazione autorizzato;
- Il titolare dell'autorizzazione può scomputare dal calcolo della tariffa le seguenti premialità:
 - il 5% per le ditte in possesso di Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001;
 - il 5% dell'ammontare totale per le ditte in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale con registrazione EMAS.
 - il 5% dell'ammontare totale per le ditte in possesso di un Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori OHSAS 18001
 - recupero ambientale parziale della cava autorizzata così come verificato ai sensi dell'art.19 della L.R.22/2019, con premialità percentuale

proporzionata alla percentuale di superficie recuperata sul totale di quella autorizzata, fino ad un massimo del 40%, secondo quanto previsto dall'art.10 comma 3 della L.R. 22/2019.

Vista la nota inviata via PEC alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche in data 4 Marzo 2020, in cui Confindustria Puglia e il Distretto Lapideo Pugliese chiedevano:

- 1. di specificare che le tariffe 2020-2021 trovano applicazione ai materiali venduti e/o utilizzati per autoproduzione nell'anno 2019-2020 ed estratti e/o stoccati a partire dall'anno solare 2018.
- 2. una rateizzazione di 6 rate della tariffa da versare, valevole per tutte le ditte, senza il conteggio degli interessi legali, visti gli effetti della Pandemia COVID 19 che riguardava la Repubblica Popolare Cinese, principale mercato di destinazione delle esportazioni italiane di materiale lapideo.

Considerato che i dati di statistica mineraria in possesso del Servizio Attività estrattive, come trasmessi dalle ditte estrattive, evidenziano che:

- a) circa il 16% delle cave autorizzate ha stoccaggi di materiale commerciabile antecedenti l'anno 2018:
- b) nella maggior parte dei casi gli stoccaggi di cui al precedente punto sono, sulla base dei dati pregressi di estrazione relativi a ciascuna cava in possesso, commercializzabili, in un arco di tempo di uno-due anni.

Viste le disposizioni emanate dal Governo centrale a seguito dell'emergenza COVID 19 e le difficoltà di tipo economico-finanziario che hanno conseguentemente investito tutti i settori produttivi.

Visto e considerato quanto innanzi, si propone una integrazione della richiamata DGR n. 2354 del 16.12.2019 che specifichi quanto segue:

- 1. le tariffe 2020-2021 trovano applicazione ai materiali venduti e/o utilizzati per autoproduzione nell'anno 2019-2020 ed estratti e/o stoccati a partire dall'anno solare 2018. Relativamente ai volumi stoccati destinati alla vendita antecedentemente all'anno solare 2018, fanno fede i dati trasmessi dalle stesse ditte nell'ambito delle comunicazioni di statistica mineraria;
- 2. I volumi di materiale stoccato destinato alla vendita antecedente al'anno 2018, come definiti al precedente punto 1, non saranno assoggettati a tariffa qualora commercializzati entro l'anno solare 2021, salvo proroghe;

- 3. A partire dall'anno solare 2022 e salvo proroghe, la tariffa sarà applicata alle vendite complessive dei volumi di materiale, ivi inclusi quelli eventualmente provenienti da stoccaggi pregressi;
- 4. Facendo salve le altre disposizioni contenute nella DGR n. 2354 del 16.12.2019, i termini per la presentazione della documentazione di statistica mineraria e per il pagamento della tariffa riferita all'anno 2020 (anno solare di estrazione 2019) vengono prorogati al 30.06.2020;
- 5. Rimane inalterata la possibilità prevista dalla L.R. n. 28/2001 concernente "Riforma dell'ordinamento regionale in materia programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli", che all'articolo 72 prevede la rateizzazione di recuperi, revoche o rimborsi di somme. Le ditte interessate potranno pertanto presentare sul Portale regionale Ecologia, analogamente a quanto avvenuto in passato, istanza di rateizzazione sulla quota parte della tariffa da versare alla Regione Puglia (30% dell'importo totale). Su tali rateizzazioni andranno versati anche gli interessi legali come da ultimo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.12.2019 (tasso di interesse pari a 0,05% annuo).

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.sm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4,comma 4, lettera F) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:

- di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria di cui sopra;
- di approvare e fare propria la proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente:
- di integrare quanto disposto con DGR n. 2354 del 16.12.2019 con tali disposizioni:
 - 1. le tariffe 2020-2021 trovano applicazione ai materiali venduti e/o utilizzati per autoproduzione nell'anno 2019-2020 ed estratti e/o stoccati a partire dall'anno solare 2018. Relativamente ai volumi stoccati destinati alla vendita antecedentemente all'anno solare 2018. fanno fede i dati trasmessi dalle stesse ditte nell'ambito delle comunicazioni di statistica mineraria:
 - 2. I volumi di materiale stoccato destinato alla vendita antecedente al'anno 2018, come definiti al precedente punto 1, non saranno assoggettati a tariffa qualora commercializzati entro l'anno solare 2021, salvo proroghe;
 - 3. A partire dall'anno solare 2022 e salvo proroghe, la tariffa sarà applicata alle vendite complessive dei volumi di materiale, ivi inclusi quelli eventualmente provenienti da stoccaggi pregressi;
 - 4. Facendo salve le altre disposizioni contenute nella DGR n. 2354 del 16.12.2019, i termini per la presentazione della documentazione di statistica mineraria e per il pagamento della tariffa riferita all'anno 2020 (anno solare di estrazione 2019) vengono prorogati al 30.06.2020;
 - 5. Rimane inalterata la possibilità prevista dalla L.R. n. 28/2001 concernente "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli", che all'articolo 72 prevede la rateizzazione di recuperi, revoche o rimborsi di somme. Le ditte interessate potranno pertanto presentare sul Portale regionale Ecologia, analogamente a quanto avvenuto in passato, istanza di rateizzazione sulla quota parte della tariffa da versare alla Regione Puglia (30% dell'importo totale). Su tali rateizzazioni andranno versati anche gli interessi legali come da

ultimo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.12.2019 (tasso di interesse pari a 0,05% annuo).

- di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, l'applicazione e la gestione di quanto stabilito con il presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione, a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, nella sezione trasparenza della Regione Puglia;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo; Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria di cui sopra;
- di approvare e fare propria la proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- di integrare quanto disposto con DGR n. 2354 del 16.12.2019 con tali disposizioni:
 - le tariffe 2020-2021 trovano applicazione ai materiali venduti e/o utilizzati per autoproduzione nell'anno 2019-2020 ed estratti e/o stoccati a partire dall'anno solare 2018. Relativamente ai volumi stoccati destinati alla vendita antecedentemente all'anno solare 2018, fanno fede i dati trasmessi dalle stesse ditte nell'ambito delle comunicazioni di statistica mineraria;
 - 2. I volumi di materiale stoccato destinato alla vendita antecedente al'anno 2018, come definiti al precedente punto 1, non saranno assoggettati a tariffa qualora commercializzati entro l'anno solare 2021, salvo proroghe;
 - 3. A partire dall'anno solare 2022 e salvo proroghe, la tariffa sarà applicata alle vendite complessive dei volumi di materiale, ivi inclusi quelli eventualmente provenienti da stoccaggi pregressi;
 - Facendo salve le altre disposizioni contenute nella DGR n. 2354 del 16.12.2019, i termini per la presentazione della documentazione di statistica mineraria e per il pagamento della tariffa riferita all'anno 2020 (anno solare di estrazione 2019) vengono prorogati al 30.06.2020;
 - 5. Rimane inalterata la possibilità prevista dalla L.R. n. 28/2001 concernente "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli", che all'articolo 72 prevede la rateizzazione di recuperi, revoche o rimborsi di somme. Le ditte interessate potranno pertanto presentare sul Portale regionale Ecologia, analogamente a quanto avvenuto in

passato, istanza di rateizzazione sulla quota parte della tariffa da versare alla Regione Puglia (30% dell'importo totale). Su tali rateizzazioni andranno versati anche gli interessi legali come da ultimo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.12.2019 (tasso di interesse pari a 0,05% annuo).

- di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, l'applicazione e la gestione di quanto stabilito con il presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione, a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, nella sezione trasparenza della Regione Puglia;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Segretario Generale della Giunta Regionale Dou Giovanni Campobasso IL PRESIDENTE

Il Presente provvedimento è esecutivo Il Segrtetario della Giunta Dotta Giovanni Campobasso